

Segreteria - Comune di San Pietro di Feletto

Da: "LEGAMBIENTE VALLE del SOLIGO" <legambiente.v_soligo@libero.it>
A: <segreteria.comune.sanpietrodifeletto.tv@pecveneto.it>
Data invio: domenica 27 marzo 2011 19.23
Allega: Regolamento Polizia Rurale_2011_osservazioni_[2].pdf
Oggetto: osservazioni regolamento intercomunale polizia rurale

Si trasmettono in allegato le osservazioni relative al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale da parte del Circolo di Legambiente Valle del Soligo.

Cordiali saluti,
 il coordinatore del circolo
 Nicola Tonin

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO	
Prot. 0003135 in Arrivo	Cod.Amm.: c_1103
del 11-04-2011	Allegati:
Tit.8 Cl. 1 Fasc.	Note:
[1]AREA AMMINISTRATIVA	
[2]	
[3]	
[4]	
[5]	

Al Comune di **SAN PIETRO DI FELETTO**

Oggetto: REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI POLIZIA RURALE.
OSSERVAZIONI

Con riferimento al "Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale: stralcio sull'uso e sulla gestione dei prodotti fitosanitari nei Comuni della DOCG Conegliano-Valdobbiadene Prosecco,

SI RILEVA CHE

la candidatura a patrimonio dell'UNESCO del territorio oggetto di tale Regolamento, è un obiettivo molto alto a cui si dovrà tendere proprio dando priorità alla tutela della salute umana e della biodiversità, andando così a migliorare tutti i processi agricoli e industriali nella direzione di uno sviluppo sostenibile concreto;

SI OSSERVA CHE

- la normativa europea "sull'uso sostenibile dei pesticidi" (Dir. 2009/128/CE) stabilisce i principi a cui si devono adeguare le varie normative sotto-ordinate in tale materia, e che già nella prima considerazione asserisce la necessità dell'applicazione del **principio di precauzione**;
- nella premessa del Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale non si evidenzia che l'obiettivo e l'imperativo deve essere la **tutela della salute** (e dei diritti) dei cittadini, nonché la **tutela dell'ambiente** e queste non devono essere subordinate all'aspetto economico;
- all'art. 1 comma 7, nella definizione di "**aree sensibili**" vanno specificate le colture biologiche come aree di tutela dalla contaminazione di pesticidi;
- all'art. 9 comma 7, si deve imporre un divieto per i trattamenti **nei pressi di centri abitati e delle abitazioni in genere** fino a una distanza di almeno **50 metri**, con riduzione nei casi specificati di utilizzo di attrezzature particolarmente efficaci nel trattamento;
- all'art. 9 comma 7, si deve **vietare l'uso di alcune attrezzature** come il "cannone" o quelle prive di getti mirati;
- all'art. 9 comma 7, le distanze di rispetto vanno applicate **per tutto il periodo dell'anno**;
- all'art. 9 comma 10, l'irrorazione di pesticidi **nei pressi di scuole e asili, nonché di centri sportivi, giardini e parchi pubblici, aree ricreative e nei pressi di strutture sanitarie e socio-assistenziali** deve essere



LEGAMBIENTE
VALLE del SOLIGO

- consentita solo a una **distanza superiore ai 100 metri** da tali luoghi e comunque senza deroghe di orari durante tutto l'anno;
- all'art. 9 comma 11, l'erogazione **nei pressi di strade aperte al pubblico** deve rispettare una fascia di rispetto di **almeno 20 metri**;
 - all'art. 9 comma 14, devono essere istituite delle fasce di rispetto precise per i trattamenti **in prossimità di ruscelli, fiumi e corpi idrici in genere**, richiamando le relative normative nazionali e comunali e comunque rispettando una **distanza di almeno 20 metri**, mentre **nei pressi di zone di adduzione di acquedotti** vanno rispettati **almeno 150 metri**;
 - all'art. 9 commi 16-17, i trattamenti con **mezzi aerei non dovrebbero essere ammessi**;
 - all'art. 11, **non dovrebbero essere ammessi trattamenti chimici erbicidi** a favore solamente di quello meccanico o manuale;
 - all'art. 12, va **vietato l'approvvigionamento di acqua dai corsi d'acqua** per la preparazione delle miscele, utilizzando per questo fine l'acqua piovana; deve essere assolutamente vietato il lavaggio dei mezzi con sversamento dei reflui nei corpi idrici.

SI OSSERVA, INFINE, CHE

- è quasi assente dal Regolamento la parola "**pesticidi**", cosa che invece si ritrova proprio nella normativa europea sovra-ordinata. La sostituzione con parole meno negative, significa sminuire agli occhi dei cittadini la nocività e la pericolosità di tali prodotti;

Fiducioso nell'accoglimento e nell'utilità di tali osservazioni, rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Follina, 25/03/2011

il Coordinatore di Legambiente Valle del Soligo

Nicola Tonin